

Codice A1703A

D.D. 12 aprile 2017, n. 318

**D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 (e s.m.i.) "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Aggiornamento della comunicazione delle produzioni di materiali di propagazione di nocciolo da parte dei soggetti autorizzati.**

La coltivazione del nocciolo (*Corylus avellana* L.) in Piemonte costituisce una risorsa molto importante per il sistema produttivo agricolo ed è caratterizzata, ormai da anni, dal costante aumento degli impianti e del numero di aziende. Tra il 2015 e il 2016 la superficie investita a nocciolo ha subito un incremento di 4.642 ettari e il numero di aziende corilicole è aumentato di 1.361 unità. La superficie impiantata a nocciolo nel 2016 ammontava a 20.559 ettari ed era gestita da 9.357 aziende (fonte: Anagrafe agricola unica del Piemonte).

Dalle tradizionali aree di coltivazione, particolarmente vocate (zone collinari delle Langhe e del Sud Piemonte) la coltivazione sta continuando la propria espansione nelle zone meno vocate di pianura. Continua, inoltre, la diffusione degli impianti anche su terreni marginali, quali aree abbandonate in molti casi localizzate in prossimità di centri abitati.

L'incremento della corilicoltura ha avuto importanti ripercussioni sul vivaismo piemontese, che ha visto crescere notevolmente la richiesta di materiale di moltiplicazione per la realizzazione di nuovi impianti. Il materiale di propagazione di nocciolo prodotto in Piemonte nel 2016 ammontava a circa 2.100.000 piante ed era per la maggior parte (circa 1.900.000 piante) costituito da polloni della varietà Tonda gentile trilobata ottenuti dai campi di piante madri delle aziende vivaistiche.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (e s.m.i.) "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" prescrive, tra l'altro, all'art. 21, che i soggetti autorizzati alla produzione di piante e dei relativi di materiali di propagazione devono comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate (comma 1, lettera n-bis). Stabilisce inoltre l'obbligo, per i produttori sopraccitati, di ottemperare alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario competente e di collaborare con esso in ogni altro modo (comma 1, lettera h).

Il decreto ministeriale 12 novembre 2009 "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali" stabilisce, nell'allegato III, punto B, l'obbligo da parte dei produttori-vivaisti di comunicare il piano di produzione aziendale nonché di comunicare annualmente l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio secondo modalità fissate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, relativo al recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione europea in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti istituisce, all'art. 14, il "Registro dei fornitori" e stabilisce, all'art. 41, che il materiale di moltiplicazione prodotto deve soddisfare requisiti varietali, fitosanitari e relativi alle alterazioni che devono essere garantiti dal fornitore stesso.

Il decreto sopraccitato include il nocciolo tra le specie oggetto del proprio campo di applicazione e stabilisce, all'art. 15, che i fornitori predispongano un piano per l'individuazione e il controllo dei

punti critici del processo di produzione, da applicarsi a generi e specie pertinenti tra cui il nocciolo e in cui vengano indicati, tra l'altro, l'ubicazione e il numero di piante.

Il piano deve essere mantenuto a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Con la determinazione dirigenziale n. 227 del 12 aprile 2016 è stato stabilito l'obbligo, da parte dei produttori-vivaisti piemontesi, di dichiarare entro il 30 giugno di ogni anno la produzione del materiale di propagazione di nocciolo e le relative fonti di approvvigionamento. Era stato inoltre approvato, ai fini della dichiarazione sopraccitata, il modello "Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di nocciolo e quantità prelevate".

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 precedentemente citato (e s.m.i.), all'art. 50, comma 1, affida ai servizi fitosanitari regionali l'applicazione sul territorio di propria competenza delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale (e di altre normative), nonché il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie.

La deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal d.lgs 19 agosto 2005, n. 214 ai servizi fitosanitari regionali.

La Giunta regionale, con atto deliberativo n. 11-1409 dell'11 maggio 2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014" ha approvato, nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura e in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento e interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza e ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Considerato che il continuo e rilevante aumento delle superfici investite a nocciolo e l'espansione della coltura in zone meno vocate e marginali dal punto di vista pedoclimatico possono creare le condizioni per la diffusione di organismi nocivi che potrebbero mettere a rischio le produzioni e la qualità del prodotto.

Ritenuto pertanto necessario tracciare l'utilizzo del materiale di propagazione impiegato per i nuovi impianti di nocciolo per garantire la qualità di tale materiale e la sua provenienza da produttori vivaisti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (e s.m.i.) e iscritti ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, precedentemente citati.

Considerato che la produzione di materiale di propagazione di buona qualità dal punto di vista fitosanitario e varietale costituisce la base per la realizzazione di impianti redditizi, e che l'aumentata richiesta da parte delle aziende agricole coinvolte deve potere essere soddisfatta da materiale vivaistico di elevata qualità.

Considerato che i produttori-vivaisti, ai sensi della normativa nazionale, hanno l'obbligo di comunicare annualmente l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate, il piano di produzione aziendale, l'ubicazione dei terreni su cui è svolta l'attività vivaistica, il numero di piante e di predisporre un piano piano per il controllo dei punti critici del processo di produzione, nonché di ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e di collaborare con esso.

Considerato che, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, ai servizi fitosanitari regionali è affidata l'attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali, incluso il materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione.

Considerato che l'attività di vigilanza effettuata dal Settore Fitosanitario regionale nei vivai durante la fase di produzione consiste nella verifica dello stato fitosanitario delle fonti di approvvigionamento aziendali (piante madri) e del materiale coltivato in vivaio, prelevato da tali fonti o acquistato da altri fornitori.

Considerato che, ai fini della valutazione dello stato fitosanitario complessivo, risulta di particolare importanza il numero complessivo di piante di nocciolo presenti in vivaio durante l'intera campagna di coltivazione, mentre la resa definitiva della produzione vivaistica non è oggetto di accertamento.

Considerato che la "Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di nocciolo e quantità prelevate", approvata con la determinazione dirigenziale n. 227 del 12 aprile 2016 costituisce, per il produttore-vivaista, lo strumento per la comunicazione dei dati riguardanti le proprie fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione nonché dei quantitativi di materiale vivaistico presenti in azienda durante la campagna di coltivazione e, per il Settore Fitosanitario regionale, la base informativa di riferimento per il controllo della produzione vivaistica corilicola.

Valutato che un anticipo della scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale sopraccitata non diminuirebbe l'attendibilità dei dati dichiarati e permetterebbe al contempo un miglioramento nella programmazione e attuazione dell'attività ispettiva.

Vista la D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031".

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (e s.m.i.) recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;  
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 (e s.m.i.);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*determina*

- di anticipare al 30 maggio di ogni anno la presentazione della dichiarazione di produzione del materiale di propagazione di nocciolo e delle relative fonti di approvvigionamento;
- di approvare, ai fini della dichiarazione sopraccitata, una versione aggiornata del modello “Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri per l’approvvigionamento del materiale di propagazione di nocciolo e quantità prelevate” allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Responsabile del Settore  
- dott. Pier Mauro Giachino -

Allegato

**DICHIARAZIONE ANNUALE VIVAI DI NOCCIOLO**

- VIVAI DI PRODUZIONE**
- CAMPI DI PIANTE MADRI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI NOCCIOLO E QUANTITA' PRELEVATE**

D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL VIVAIO (o timbro)

---

---

---

COMUNE \_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_

**IO SOTTOSCRITTO DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'**

- di avere prodotto il materiale di propagazione di nocciolo indicato nella sezione "vivai di produzione"
  - prelevando il materiale iniziale dai campi di piante madri indicati nella sezione "Fonti di approvvigionamento"
  - acquistando il materiale iniziale dai vivaisti fornitori autorizzati nelle quantità indicate nella presente dichiarazione.

- di NON AVERE PRODOTTO materiale di propagazione di nocciolo nell'anno in corso.

IN FEDE,

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare / rappresentante legale per esteso e leggibile)

**LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE INVIATA AL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI via mail all'indirizzo [patologia@regione.piemonte.it](mailto:patologia@regione.piemonte.it) indicando come oggetto "dichiarazione annuale vivai nocciolo".**

**ENTRO IL 30 MAGGIO DI OGNI ANNO**

**NOCCIOLO (*Corylus avellana*) - VIVALI DI PRODUZIONE**

n.	Varietà <i>(indicare se piante innestate e portainnesto)</i>	n. piante coltivate	Epoca e anno impianto vivaio <i>("P" primavera, "A" autunno / anno)</i>	Localizzazione del vivaio			Materiale autoprodotta <i>(indicare "A") oppure Vivaio fornitore autorizzato e registrato (indicare la denominazione e il numero di autorizzazione)</i>
				Comune	Foglio	Particella	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

